

DONNINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS

Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478

Cod.fisc. e part. iva 00705190452 sofimsrl@tin.it - www.donninieassociati.it



Carrara,
DL/

Spett.le

CARBURANTI - FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'Agenzia delle Entrate ha svolto le seguenti considerazioni in merito agli acquisti di carburante per autotrazione:

- tra gli elementi individuati come obbligatori non figura la targa o altro estremo identificativo del veicolo (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece previsto per la c.d. "scheda carburante";
- i predetti elementi (targa, modello, ecc.) non devono necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche;
- potranno comunque essere **inseriti nei documenti** per le opportune finalità, come ad esempio quale ausilio per la tracciabilità della spesa e **per la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo, in primis ai fini della relativa deducibilità**;
- l'indicazione della targa può essere fornita utilizzando il campo "MezzoTrasporto" del file della fattura elettronica.

Pur in assenza di un obbligo specifico, si rileva dunque la necessità - in assenza di altri elementi di supporto - di inserire nella fattura elettronica la targa del veicolo, al fine di assicurarsi la deducibilità del costo e la detraibilità dell'iva.

Anche l'**Agenzia delle Dogane** è intervenuta sulla questione dell'indicazione della targa dei veicoli nella fattura elettronica, in particolare riferimento alla fruizione dell'**agevolazione sul gasolio utilizzato nel settore del trasporto merci**; e ha precisato che:

- per poter beneficiare dell'aliquota ridotta di accisa occorre indicare, nella dichiarazione dei consumi di gasolio, la targa degli automezzi utilizzati per lo svolgimento dell'attività di trasporto;
- l'informazione sui dati del veicolo risponde ad esigenze di verifica della spettanza del beneficio fiscale e di riconducibilità dell'agevolazione all'effettivo avente diritto;

- permane inalterata l'**obbligatorietà dell'indicazione in fattura**, anche se emessa in forma elettronica, **della targa del veicolo** rifornito di gasolio, non essendo mutata la disciplina di attuazione dell'impiego agevolato.

Pertanto, ai fini della legittima fruizione del rimborso d'accisa, gli esercenti attività di trasporto devono richiedere il rilascio della fattura (alla cui emissione i gestori di impianti di distribuzione carburanti sono obbligati) con indicazione della targa del veicolo rifornito di gasolio.

* * * *

Come sempre siamo a Vostra disposizione.

I migliori saluti.

DONNINI & ASSOCIATI
Dr. Fabrizio Donnini

DONAS-CIR/CIR19-CIRCOL/POR